

<p>TENERE PRESENTE CHE</p>	<p>A) La scadenza riportata sul permesso di soggiorno elettronico è la stessa da considerare per la durata dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale</p> <p>B) La Scadenza riportata sulla Carta di Soggiorno indica la validità della medesima, che di norma, come per tutte le smartcard è di cinque anni: Pertanto tale scadenza non deve essere considerata ai fini dell'assistenza sanitaria, <u>che deve essere a tempo indeterminato solo per i residenti.</u></p> <p>C) Sul Permesso di Soggiorno e la Carta di Soggiorno Elettronica può non essere indicata la motivazione del rilascio, pertanto: sia per le prime iscrizioni, che per i rinnovi è necessario accertare che la motivazione sia una di quelle che danno diritto all'iscrizione al SSN. a tal fine in caso di dubbia documentazione potrà essere chiesto al cittadino di produrre "certificato attestante la posizione amministrativa presente negli archivi della Questura"</p>
<p>ATTENZIONE</p>	<p>I cittadini dei seguenti Paesi sono esenti dall'obbligo di visto d'ingresso nell'area Schengen per soggiorni di durata massima di 90 giorni all'interno di un periodo di 180 gg. per turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio:</p> <p>Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.</p> <p>Per i cittadini di Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità.</p> <p>Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.</p> <p>I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto.</p> <p>I cittadini di SAN MARINO, SANTA SEDE e SVIZZERA sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.</p> <p>Durante detto periodo i suddetti cittadini devono avere una propria assicurazione sanitaria. Non deve essere effettuata alcuna iscrizione al SSN ed eventuali prestazioni sanitarie richieste devono essere erogate in regime di solvenza.</p> <p>Per questi cittadini il permesso di soggiorno è sostituito dalla dichiarazione di presenza sul territorio italiano.</p> <p>Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.</p>